

In sede di gara per l'aggiudicazione di un appalto di opera pubblica, la presentazione delle giustificazioni previste dall'art. 21 della legge 11 febbraio 1994 n. 109 e s.m. trova applicazione solo nelle ipotesi in cui l'offerta sia sospetta di anomalia; pertanto, l'osservanza del principio della par condicio non si pone nei confronti di tutti i concorrenti, ma solo di quelli le cui offerte abbiano superato la soglia che richiede la verifica delle giustificazioni, con la conseguenza che la Commissione non deve verificare la regolarità delle giustificazioni prodotte da tutte le imprese concorrenti. In sede di gara per l'aggiudicazione di un contratto della Pubblica amministrazione, ai fini dell'ammissibilità delle offerte, occorre che il plico giunga alla stazione appaltante con la sigillatura del tutto integra, per cui non rileva che gli eventi di alterazione della sigillatura siano successivi alla consegna del plico all'ufficio postale o all'agenzia di recapiti autorizzata, atteso anche che le previsioni legislative in materia stabiliscono che « il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente » (anche nella lettera di invito alla gara), a nulla rilevando le cause per le quali il plico è giunto all'Amministrazione in difformità di quanto prescritto. (Nella specie, era stata esclusa dalla gara l'offerta pervenuta in busta trasparente di plastica sigillata dall'Amministrazione postale a seguito della lacerazione del plico per le cattive condizioni metereologiche al momento della sua consegna alla stazione appaltante).